

Legge regionale 23 luglio 2018, n. 25.

“Costituzione e funzionamento della Consulta di Garanzia Statutaria ai sensi dell’articolo 57 dello Statuto della Regione Campania”

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

promulga

La seguente legge:

Art. 1

(Costituzione e composizione)

1. Ai sensi dell'articolo 57 dello Statuto della Regione Campania, è costituita la Consulta di Garanzia Statutaria, di seguito denominata Consulta, quale organo di alta consulenza giuridica della Regione Campania.
2. La Consulta, organo regionale autonomo, con sede presso il Consiglio regionale, svolge funzioni a garanzia dei principi espressi nello Statuto e dei rapporti tra gli organi da questo previsti, secondo quanto stabilito dalla presente legge.
3. La Consulta si compone di cinque membri il cui incarico dura cinque anni. Possono essere eletti componenti della Consulta:
 - a) professori universitari in materie giuridiche;
 - b) magistrati in quiescenza o fuori ruolo;
 - c) avvocati iscritti all'albo professionale da almeno venti anni.
4. I singoli componenti della Consulta sono eletti dal Consiglio regionale, con votazione a scrutinio segreto, a maggioranza dei due terzi dei consiglieri, ovvero, a partire dalla sesta votazione, con votazione a maggioranza assoluta.
5. La Consulta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con unica votazione, elegge al proprio interno il Presidente ed un Vicepresidente. Il Presidente resta in carica due anni e mezzo e non è rieleggibile.

Art. 2

(Nomina, ineleggibilità, incompatibilità e sostituzione)

1. I componenti della Consulta sono nominati o dichiarati decaduti con decreto del Presidente del Consiglio regionale. Assumono le funzioni il giorno successivo alla pubblicazione del decreto di nomina nel bollettino ufficiale della Regione Campania. La Consulta è regolarmente costituita con la designazione di tre componenti.
2. Ai componenti della Consulta si applicano le norme relative alle cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i consiglieri regionali. In ogni caso non possono essere eletti o nominati membri della Consulta, nei cinque anni successivi alla cessazione del loro mandato, coloro che abbiano ricoperto la carica di consigliere o assessore regionale, provinciale o comunale.

3. Il componente assente ingiustificato dalle sedute della Consulta per tre volte consecutive decade dalla carica.
4. Le cause di incompatibilità, anche sopraggiunte, comportano la decadenza dalla carica.
5. E' compito della Consulta l'accertamento delle cause d'ineleggibilità ed incompatibilità dei componenti. In caso di decesso, di dimissioni o per il verificarsi di una delle cause di cui al comma 2, ai fini della sostituzione del componente si adottano le medesime disposizioni previste per la elezione.
6. L'incarico del soggetto subentrante cessa alla scadenza dell'organismo di cui è chiamato a far parte.
7. A prescindere dalle cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il componente della Consulta che si trova in un procedimento in conflitto di interesse personale, rispetto alla materia sottoposta alla valutazione dell'organo, ha l'obbligo di astenersi dal partecipare al procedimento di verifica di conformità allo Statuto. Il Presidente della Consulta, se riscontra la sussistenza di cause di conflitto di interesse, invita all'astensione dal procedimento il componente della Consulta che non abbia rispettato l'obbligo di cui al primo periodo. Se le ragioni di astensione riguardano il Presidente del Collegio, prima dell'apertura del procedimento la questione può essere sollevata da qualunque componente della Consulta.

Art. 3

(Compiti e funzioni)

1. La Consulta esercita le funzioni assegnate dall'articolo 57 dello Statuto, dalla presente legge e dalle altre leggi regionali ed in particolare:
 - a) esprime pareri sulla interpretazione dello Statuto regionale, delle leggi e degli atti amministrativi generali;
 - b) esprime pareri sulla conformità allo Statuto delle leggi e dei regolamenti regionali;
 - c) esprime pareri sulla conformità allo Statuto degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nonché degli schemi di accordo con gli Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato;
 - d) delibera sull'ammissibilità dei referendum regionali.
2. I pareri di cui al comma 1 possono essere richiesti dal Presidente del Consiglio regionale su deliberazione dell'Ufficio di Presidenza ovvero dal Presidente della Regione su deliberazione della Giunta Regionale ovvero da un quarto dei consiglieri regionali in carica.

Art. 4

(Parere sull'interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali)

1. La Consulta esprime parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi regionali e degli atti amministrativi generali su richiesta di qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania.
2. La richiesta di parere, a pena di inammissibilità, deve essere adeguatamente motivata e contenere la puntuale indicazione delle norme dello Statuto oggetto della richiesta.
3. La Consulta esprime il parere, nella forma della delibera adottata a maggioranza assoluta, entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta e contestualmente lo trasmette al soggetto richiedente.
4. La delibera è comunicata, oltre che al soggetto richiedente, al Presidente del Consiglio e al Presidente della Giunta ed è pubblicato sui siti internet istituzionali della Consulta, del Consiglio regionale e della Giunta regionale.

Art. 5

(Parere di conformità)

1. La richiesta di parere di conformità allo Statuto di cui all'articolo 3, comma 1, lettere b) e c), è presentata entro i termini seguenti:
 - a) per le delibere legislative entro tre giorni dall'approvazione definitiva in Consiglio e prima della promulgazione;
 - b) per le delibere regolamentari entro sette giorni feriali dall'adozione della delibera di Giunta di approvazione dello schema di regolamento ovvero entro i tre giorni feriali successivi allo scadere del termine di legge per l'approvazione del parere sullo schema del regolamento da parte del Consiglio regionale e comunque prima dell'emanazione;
 - c) per le delibere relative agli atti preparatori con le quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione delle norme dell'Unione Europea, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato, entro tre giorni dall'approvazione in Giunta regionale e prima della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.
2. La richiesta deve essere adeguatamente motivata su basi giuridiche e contenere l'indicazione puntuale:
 - a) delle disposizioni ritenute contrarie allo Statuto;
 - b) delle norme statutarie ritenute violate.
3. La Consulta, verificata l'ammissibilità e la completezza della richiesta, esprime il parere, nella forma della delibera adottata a maggioranza dei presenti, entro i cinque giorni lavorativi successivi alla ricezione della richiesta e contestualmente lo trasmette al soggetto richiedente, dandone informazione agli altri titolari del potere di richiesta. Il parere è pubblicato sul sito internet istituzionale della Consulta ed è trasmesso contestualmente, in ogni caso, oltre che al richiedente, al Presidente del Consiglio regionale e al Presidente della Giunta regionale.
4. Nel caso in cui la Consulta si pronunci nel senso della non conformità allo Statuto:
 - a) per le delibere legislative, il Presidente del Consiglio dispone l'iscrizione del parere reso all'ordine del giorno della prima seduta di Consiglio regionale successiva alla deliberazione della Consulta al fine di valutare le opportune determinazioni. Il Consiglio, presa visione del parere, riesamina l'atto, secondo la procedura prevista per la tipologia di atto, con procedura d'urgenza e sulle sole parti oggetto del giudizio di conformità. Sono proponibili solo emendamenti connessi alle parti in discussione. La decisione finale del Consiglio non può essere sottoposta nuovamente al parere della Consulta;
 - b) per i restanti atti previsti, la Consulta trasmette il relativo parere alla Giunta per le conseguenti valutazioni e l'indicazione delle modifiche necessarie per valutare le cause di non conformità.
5. I termini di promulgazione delle leggi di cui all'articolo 55 dello Statuto ovvero di emanazione di regolamenti di cui all'articolo 56 dello Statuto sono sospesi nel caso di richiesta di parere di conformità. I termini riprendono a decorrere dalla data in cui la Consulta si pronuncia in ordine alla conformità, ovvero, dalla data di riapprovazione della legge regionale sottoposta a riesame del Consiglio ai sensi del comma 4.
6. Il Consiglio o la Giunta, presa visione del parere, possono decidere di non adeguare l'atto ai rilievi della Consulta, in tutto o in parte. In tal caso, in fase di pubblicazione dell'atto, si dà notizia del parere reso e del mancato adeguamento.

Art. 6

(Parere sull'ammissibilità delle richieste referendarie)

1. La Consulta esercita le funzioni relative alla verifica dell'ammissibilità dei referendum di cui agli articoli 13, 14 e 15 dello Statuto.
2. Sulle proposte di referendum abrogativo, presentate ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto e della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare), nei termini di cui all'articolo 10 comma 1 della stessa legge.
3. Sulle proposte di referendum consultivo, presentate ai sensi dell'articolo 14 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto e delle leggi regionali 25/1975 e 29 novembre 1986, n. 35 (Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale), nei termini di cui all'articolo 10 comma 1 della legge regionale 25/1975.
4. Sulle proposte di referendum approvativo, presentate ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto, la Consulta verifica l'ammissibilità della richiesta secondo le previsioni dello Statuto nei termini di cui all'articolo 10 comma 1 della legge regionale 25/1975 come modificato dalla presente legge.

Art. 7

(Modifiche alle leggi regionali n. 25/1975 e n. 35/1986)

1. La legge regionale 30 aprile 1975, n. 25 (Referendum popolare) è così modificata:
 - a) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10 (Parere sull'ammissibilità dei quesiti referendari)

 1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Consulta di Garanzia Statutaria di cui all'articolo 57 dello Statuto regionale della Campania, esamina le richieste di referendum abrogativo o consultivo presentate entro il 30 settembre.
 2. Le richieste di referendum non sono giudicate ammissibili qualora vi siano irregolarità nella presentazione della documentazione ovvero non siano rispettati i requisiti previsti dallo Statuto regionale e dalla legge.
 3. La Consulta provvede, sentiti i promotori e i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia.”;
 - b) l'articolo 11 è così modificato:
 - 1) al primo comma le parole “dal Consiglio regionale e dall'Ufficio di presidenza del medesimo” sono sostituite dalle seguenti: “dalla Consulta di garanzia statutaria”;
 - 2) al secondo comma le parole “dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale o del Consiglio regionale” sono sostituite dalle seguenti: “della Consulta di garanzia statutaria”.
2. Al primo comma dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 35 (Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale) le parole “l'Ufficio di Presidenza”, sono sostituite dalle seguenti “la Consulta di Garanzia Statutaria”.

Art. 8

(Autonomia organizzativa e regolamentare e funzionamento)

1. La Consulta gode di autonomia organizzativa e regolamentare.
2. Per l'espletamento dei compiti attribuiti dallo Statuto regionale e dalla presente legge, la Consulta si avvale di una struttura amministrativa dotata di risorse umane, strumentali e finanziarie, dipendenti a tempo indeterminato della Giunta e del Consiglio, anche in posizione di comando,

ovvero dipendenti della Pubblica amministrazione nel rispetto della normativa nazionale vigente e a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. A tal fine, inderogabilmente entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale e la Giunta regionale, per quanto di rispettiva competenza, individuano le risorse strumentali e finanziarie e le risorse umane, ivi compreso almeno una risorsa di livello dirigenziale con funzioni di segretario della Consulta, in possesso dei requisiti professionali specifici e di adeguate esperienze maturate all'interno della Pubblica amministrazione, da assegnare alla Consulta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad assegnare in uso alla Consulta idonei locali per l'espletamento dei compiti istituzionali.

3. Il funzionamento della Consulta è disciplinato dal regolamento interno, approvato a maggioranza dei suoi componenti nella seduta di insediamento, in cui si disciplina in particolare l'organizzazione della struttura amministrativa, lo svolgimento dei lavori, la verbalizzazione delle sedute, le modalità di accertamento delle cause d'incompatibilità, d'impedimento permanente e di decadenza, le modalità di votazione nei casi non previsti dalla legge.

4. Le udienze della Consulta sono pubbliche, ma il Presidente può disporre che si svolgano a porte chiuse quando la pubblicità può nuocere alla sicurezza o all'ordine pubblico o alla morale, ovvero quando avvengano, da parte del pubblico, manifestazioni che possano turbare la serenità. I componenti della Consulta hanno l'obbligo di intervenire alle udienze quando non siano legittimamente impediti. Le decisioni sono deliberate a maggioranza assoluta. Nel caso di parità di voto prevale quello del Presidente. Il segretario della Consulta assiste alle sedute della Consulta e stende il processo verbale sotto la direzione del Presidente. Il processo verbale è sottoscritto da chi presiede la seduta e dal segretario.

5. Il regolamento è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, sul sito internet istituzionale del Consiglio nonché in una sezione dedicata del sito internet istituzionale della Giunta regionale.

6. Ai componenti della Consulta spetta, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, un'indennità annua omnicomprensiva a titolo di rimborso spese, fissata con decreto del Presidente del Consiglio regionale nei limiti delle disponibilità del bilancio del Consiglio regionale e pari al sessanta per cento dell'indennità di cui all'articolo 2 della legge regionale 5 giugno 1996, n. 13 (Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di Consigliere regionale della Campania).

7. Ogni anno, nei tre mesi precedenti alla predisposizione del bilancio del Consiglio regionale la Consulta definisce con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio il fabbisogno finanziario per il proprio funzionamento ordinario.

8. La Consulta, entro il 31 dicembre di ogni anno, trasmette al Presidente della Giunta ed al Presidente del Consiglio una relazione sull'attività svolta. Il Presidente del Consiglio regionale provvede alla trasmissione ai consiglieri. La relazione è pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Campania.

Art. 9

(Norme transitorie, finanziarie ed entrata in vigore)

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, pari ad euro 140.000,00 per l'anno 2018, ed euro 290.000,00 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede a valere sul fondo di

trasferimento al Consiglio regionale della Missione 1, Programma 1, Titolo 1 del bilancio di previsione finanziario regionale per il triennio 2018-2020.

2. In sede di prima applicazione, la Consulta si riunisce entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. A tal fine essa è validamente costituita con la nomina di due componenti.

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E' fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

De Luca

Lavori preparatori

Proposta di legge ad iniziativa dei Consiglieri Rosa D'Amelio e Alfonso Piscitelli.

Acquisita dal Consiglio Regionale il 20 luglio 2017, con il n. 465 del registro generale ed assegnata alla I Commissione Consiliare Permanente per l'esame e alla II Commissione Consiliare Permanente per il parere.

Approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 10 luglio 2018.

Note

Avvertenza: il testo della legge viene pubblicato con le note redatte dall'Ufficio Legislativo del Presidente della Giunta regionale, al solo scopo di facilitarne la lettura (D.P.G.R.C. n. 15 del 20 novembre 2009 - "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale").

Note al Titolo e all'articolo 1.

Comma 1.

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6: " Statuto della Regione Campania".

Articolo 57: "Consulta di garanzia statutaria".

"1. La Regione può istituire con propria legge la Consulta di garanzia statutaria.

2. La Consulta di garanzia statutaria esprime pareri sulla legittimità delle leggi, dei regolamenti regionali, degli atti preparatori con i quali la Regione partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, degli schemi di accordo con Stati esteri e degli schemi di intese con enti territoriali interni ad altro Stato. Qualsiasi organo dell'amministrazione regionale e locale della Campania può rivolgere alla Consulta di garanzia statutaria motivate richieste di parere non vincolante sulla interpretazione dello Statuto, delle leggi e degli atti amministrativi generali della Regione Campania.

3. La Consulta di garanzia statutaria decide sull'ammissibilità dei referendum regionali.

4. La Consulta di garanzia statutaria è composta da un massimo di cinque membri eletti dal Consiglio regionale. Essi sono scelti tra i professori universitari in materie giuridiche, fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni ordinaria e amministrativa, fra gli avvocati dopo venti anni di esercizio."

Note all'articolo 3.

Comma 1.

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 57 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Note all'articolo 5.

Comma 5.

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 55: "Promulgazione e pubblicazione".

"1. La legge regionale è promulgata entro un mese dalla sua approvazione.

2. Le leggi sono pubblicate nel Bollettino ufficiale della Regione Campania subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione, salvo un diverso termine stabilito nelle leggi stesse."

Articolo 56: "Potestà regolamentare".

"1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta.

2. I regolamenti sono sottoposti all'approvazione del Consiglio che deve provvedere entro sessanta giorni dalla loro trasmissione al Presidente del Consiglio. Se, decorso tale termine, il Consiglio non si è pronunciato, i regolamenti sono emanati e pubblicati.

3. I regolamenti regionali sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione nei modi e nei tempi previsti per la pubblicazione della legge regionale.

4. Nelle materie di competenza esclusiva della Regione la legge regionale può autorizzare la Giunta ad emanare regolamenti in materie già disciplinate con legge. In tal caso la legge regionale di autorizzazione determina le norme generali regolatrici della materia e dispone l'abrogazione delle norme legislative vigenti, con effetto dalla data dell'entrata in vigore delle norme regolamentari."

Note all'articolo 6.

Commi 1, 2 e 4.

Legge Regionale 28 maggio 2009, n. 6 già citata nella nota al comma 1 dell'articolo 1.

Articolo 13: "Referendum abrogativo".

"1. Il referendum per l'abrogazione totale o parziale di una legge regionale è indetto dal Presidente della Giunta regionale qualora lo richiedano centomila elettori della Regione o cinque Consigli comunali che rappresentino una popolazione di almeno centocinquantamila abitanti, o due Consigli provinciali o quindici Consigli comunali a prescindere dalla popolazione rappresentata o tre consigli di Comunità montane.

2. Hanno diritto a partecipare al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della Regione.

3. Qualora l'esito del referendum non abbia determinato l'abrogazione della legge, la proposta abrogativa non può essere ripresentata nella stessa legislatura e comunque prima che siano trascorsi tre anni.

4. Il referendum abrogativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.

5. Il referendum abrogativo non è ammesso se l'esito positivo determina una riduzione del principio di pari opportunità.

6. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi votazioni referendarie.

7. La legge regionale disciplina le modalità di indizione e di svolgimento del referendum abrogativo."

Articolo 14: "Referendum consultivo".

"1. Il Consiglio regionale può deliberare l'indizione di referendum consultivi su tutte le iniziative ed i provvedimenti di competenza della Regione.

2. Sono obbligatoriamente sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge concernenti la istituzione di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali.

3. Se la votazione sul referendum ha avuto esito negativo, la stessa richiesta non può essere ripresentata nella stessa legislatura.

4. Nei sei mesi antecedenti le elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale non possono svolgersi

votazioni referendarie.

5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum consultivo."

Articolo 15: "Referendum approvativo".

"1. Cinquantamila elettori possono presentare una proposta di legge o di regolamento della Regione affinché sia sottoposta per l'approvazione al referendum popolare. La proposta non può essere presentata nei sei mesi antecedenti alla scadenza del Consiglio regionale e nei sei mesi successivi alla convocazione dei comizi elettorali per la formazione dei nuovi organi regionali.

2. La proposta è previamente presentata al Consiglio o alla Giunta. Qualora nel termine di sei mesi dalla presentazione la proposta non sia approvata, o sia approvata ma con modifiche sostanziali, essa è sottoposta al voto popolare.

3. La proposta è approvata se alla votazione referendaria partecipa la maggioranza degli aventi diritto e sia raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

4. Il referendum approvativo non è ammesso per le leggi di bilancio, tributarie, finanziarie, di governo del territorio, di tutela ambientale e sullo stato giuridico dei consiglieri regionali, per le leggi relative ai rapporti internazionali e con l'Unione europea nonché sullo Statuto e sulle leggi di revisione statutaria.

5. La legge regionale disciplina le modalità di proposizione e svolgimento del referendum approvativo."

Commi 2 e 3.

Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25: "Referendum popolare".

Articolo 10: "Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, esamina le richieste di referendum abrogativo o consultivo presentate fino al 30 settembre. Per le richieste di referendum abrogativo lo stesso Ufficio di Presidenza decide sull'ammissibilità all'unanimità dei componenti; qualora manchi l'unanimità decide il Consiglio regionale appositamente convocato nei quindici giorni successivi.

Per le richieste di referendum consultivo l'Ufficio di Presidenza propone l'ammissibilità o il rigetto al Consiglio regionale che delibera nei quindici giorni successivi, a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.

Le richieste proponibili sono giudicate ammissibili ancorché viziate da eventuali irregolarità nella presentazione della documentazione; in tal caso l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, per le richieste di referendum abrogativo, e il Consiglio, per le richieste di referendum consultivo o in surrogazione dell'Ufficio di Presidenza per la mancata unanimità di voti, con proprie decisioni stabiliscono un termine, non superiore ai trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, per la sanatoria.

Di tale decisione il Presidente del Consiglio regionale dà tempestiva comunicazione ai proponenti o ai delegati della richiesta di referendum, perché procedano a sanare le irregolarità riscontrate.

L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede, con deliberazione assunta a maggioranza dei suoi componenti, sentiti i promotori e i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia."

Note all'articolo 7.

Comma 1, lettere a) e b).

Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25 già citata nella nota al comma 2 dell'articolo 6.

Articolo 10 già citato nella nota al comma 2 dell'articolo 6.

Articolo 11: "Tutte le decisioni sull'ammissibilità delle richieste di referendum assunte dal

Consiglio regionale e dall'Ufficio di Presidenza del medesimo, nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste, sono comunicate, entro il 15 gennaio dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta.

Entro il 31 gennaio, con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino degli Atti Ufficiali della Regione, il Presidente della Giunta, conformemente alle decisioni di cui al precedente comma, indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perché contrarie ai disposti dello Statuto e della presente legge. Per le richieste di referendum per le quali siano stati sanati vizi contestati o siano invano trascorsi i termini assegnati, il decreto del Presidente è emesso previa nuova decisione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o del Consiglio regionale, secondo le disposizioni del precedente art. 10.”.

Comma 2.

Legge Regionale 29 novembre 1986, n. 35: “Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale”.

Articolo 3: "La dichiarazione attestante che il referendum consultivo concerne questioni di "particolare interesse locale" deve essere richiesta, con istanza motivata e con l'indicazione del territorio interessato, al Presidente del Consiglio secondo le modalità previste per la promozione di referendum. Sulla richiesta, entro 30 giorni e sentito il parere della I Commissione, decide l'Ufficio di Presidenza all'unanimità.

Qualora manchi la unanimità decide il Consiglio nella prima seduta utile. La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione dei Comuni interessati.”.

Note all'articolo 8.

Comma 6.

Decreto Legge 6 luglio 2012, n. 95: "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario.”.

Articolo 5: "Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni”.

Comma 9: "9. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nonché alle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob) di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi, ferma restando la gratuità, la durata non può essere superiore a un anno, non prorogabile né rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Devono essere rendicontati eventuali rimborsi di spese, corrisposti nei limiti fissati dall'organo competente dell'amministrazione interessata. Gli organi costituzionali si adeguano alle disposizioni del presente comma nell'ambito della propria autonomia.”.

Legge Regionale 5 giugno 1996, n. 13: "Nuove disposizioni in materia di trattamento indennitario agli eletti alla carica di consigliere regionale della Campania”.

Articolo 2: "Indennità di carica".

"1. L'indennità di carica mensile dei consiglieri regionali è pari al sessanta per cento dell'importo individuato dalla Conferenza Stato - regioni ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 174/2012.

2. Abrogato

3. Abrogato

4. I consiglieri regionali che ricoprono taluno degli incarichi anzidetti sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità, le indennità o gli assegni percepiti per tale ragione, affinché il loro ammontare sia detratto dalle indennità di funzione e di carica richiamate dai commi precedenti.

5. Abrogato

6. Abrogato".

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30 aprile 1975, n. 25: "Referendum popolare", così come risulta modificata dalla legge regionale 23 luglio 2018, n. 25.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato degli articoli 10 e 11 della Legge Regionale 30 aprile 1975, n. 25: "Referendum popolare"

Art. 10

(Parere sull'ammissibilità dei quesiti referendari)

1. Entro il 31 ottobre di ogni anno, la Consulta di Garanzia Statutaria di cui all'articolo 57 dello Statuto regionale della Campania, esamina le richieste di referendum abrogativo o consultivo presentate entro il 30 settembre.

2. Le richieste di referendum non sono giudicate ammissibili qualora vi siano irregolarità nella presentazione della documentazione ovvero non siano rispettati i requisiti previsti dallo Statuto regionale e dalla legge.

3. La Consulta provvede, sentiti i promotori e i delegati delle richieste di referendum, alla concentrazione di quelle tra esse che rivelino uniformità o analogia di materia.

Art. 11

Tutte le decisioni sull'ammissibilità delle richieste di referendum assunte dalla Consulta di garanzia statutaria, nonché quelle relative alla concentrazione delle richieste, sono comunicate, entro il 15 gennaio dal Presidente del Consiglio regionale al Presidente della Giunta.

Entro il 31 gennaio, con proprio decreto da pubblicarsi sul Bollettino degli Atti Ufficiali della Regione, il Presidente della Giunta, conformemente alle decisioni di cui al precedente comma, indica quali delle richieste di referendum siano ammesse e quali respinte perché contrarie ai disposti dello Statuto e della presente legge. Per le richieste di referendum per le quali siano stati sanati vizi contestati o siano invano trascorsi i termini assegnati, il decreto del Presidente è emesso previa nuova decisione della Consulta di garanzia statutaria, secondo le disposizioni del precedente art. 10.

Si pubblica di seguito il testo dell'articolo 3 della legge regionale 29 novembre 1986, n. 35: "Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale", così come risulta modificata dalla legge regionale 23 luglio 2018, n. 25.

La pubblicazione del presente testo coordinato ha valore meramente notiziale e non incide sul valore legale degli atti pubblicati ed è stato redatto dall'Ufficio Legislativo del Presidente, ai sensi dell'articolo 8 del "Regolamento di disciplina del Bollettino ufficiale della regione Campania in forma digitale" (D.P.G.R. n. 15/2009), al solo fine di facilitarne la lettura.

Le modifiche apportate sono evidenziate con caratteri corsivi.

Testo coordinato dell'articolo 3 della Legge Regionale 29 novembre 1986, n. 35: "Norme integrative sui referendum popolari concernenti questioni di particolare interesse locale"

Art. 3

La dichiarazione attestante che il referendum consultivo concerne questioni di "particolare interesse locale" deve essere richiesta, con istanza motivata e con l'indicazione del territorio interessato, al Presidente del Consiglio secondo le modalità previste per la promozione di referendum. Sulla richiesta, entro 30 giorni e sentito il parere della I Commissione, decide *la Consulta di Garanzia Statutaria* all'unanimità.

Qualora manchi la unanimità decide il Consiglio nella prima seduta utile. La dichiarazione deve contenere anche l'indicazione dei Comuni interessati.